R.G. TRIB. FED. n. 28/22

P.A. n. 31/22

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Marco Tassoni (Tessera Fise n. FISE 001475/B) per la violazione delle seguenti norme e principi:

1) Art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale: "*costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali*";

2) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che "*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*";

3) Art. 1.3 lettere *c)* e *d)* del Regolamento di Giustizia FISE a norma del quale è sanzionabile "*ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale*" nonché "*ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se è stata resa a mezzo stampa, radio, televisione, internet o altro mezzo di diffusione di massa e non tempestivamente rettificata a mezzo degli stessi*";

4) Art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI a norma del quale: "*i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*";

per aver, nel riferirsi al Presidente federale, al Consiglio federale, alla Federazione Italiana Sport Equestri, agli Organi di Giustizia federali, all'Ufficio del Procuratore federale, al CONI nonché a plurimi tesserati e affiliati, utilizzato termini offensivi, irriguardosi e lesivi della reputazione, dell'onore e del prestigio, quali: "*sistema della giustizia sportiva marcio, non indipendente ma soprattutto pilotato dai dirigenti ed utilizzato come arma di punizione nei confronti di coloro che si mettono /contro il sistema o che possano provocare danno alle figure del presidente e della sua corte*", "*seguono i commissariamenti dei comitati Lombardia Emilia Romagna Sicilia sono state costruiti a tavolino ad hoc per eliminare/colpire presidenti e regioni che avrebbero votato contro…questi presidenti assolti dalla giustizia ordinaria non sono né stati ne risarciti nè reintegrati… un sistema che protegge gli amici (con sentenze miti...con un richiamo lasciando denunce nel cassetto fino alla decadenza dei termini o dimenticandosi di comunicare i giudizi nei termini di legge quindi annullando il lavoro svolto) ma picchiando duro contro chi solo si permette di giudicare…oltre a queste ho denunciato reati di appropriazione indebita, falso in atto pubblico, spese gonfiate, utilizzo di soldi fise per comprare materiali personali, intercettazioni telefoniche non autorizzate…minacce e pressioni verso tesserati…taccheggio nei confronti dei comitati organizzatori e 40 altre tra Coni/Fise Marco di Paola e tutta la dirigenza denunce di reati personali e*

dirigenziali…mino palma freddy Arduini asper Team la farnesina terrà jonica Avv. Vergine e tanti altri"; "denunce verso coni malago mdpaola fise procura fise mino palma freddy Arduini asper team vergine/terra ionica cilafarnesina impronta/ marziani jacovacci x campi senza bandi procuratrice federale corte d'appello per firme false in atti pubblici…sistema giustizia sportiva + coni mafioso"; "le sentenze nulle della procura mai firmate mai depositate e con firme false fatte da perillo e dalla segretaria della procura…".

Con l'aggravante di cui all'art. 8.1 lett. *j)* del Regolamento di Giustizia FISE per "*aver commesso il fatto a mezzo della stampa, di internet o di altro mezzo di diffusione di massa, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato*".

*****

PREMESSO CHE:

- con atto di incolpazione del 21 giugno 2022 la Procura federale deferiva il Sig. Marco Tassoni davanti al Tribunale;
- il Presidente del Tribunale federale fissava, ai sensi dell'art. 47 RDG FISE, l'udienza di trattazione per la data del 25 luglio 2022, disponendone la comunicazione al Deferito ed alla Procura federale;
- il Deferito non si costituiva e non compariva all'udienza del 25 luglio 2022;
- il Tribunale, in considerazione della regolarità delle notifiche, ne dichiarava la contumacia e invitava la Procura a concludere;
- la Procura chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 6.1 nn. 4, 6, 8, 9, 11 RDG per 5 (cinque) anni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. 3 RDG per euro 3.000 (tremila).
- il Tribunale si riservava.

MOTIVI

L'odierno procedimento nasce allorquando, in data 30 maggio 2022 l'Ufficio di Presidenza federale inoltrava all'Ufficio del Procuratore federale una segnalazione con la quale

chiedeva di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare di talune affermazioni del sig. Marco Tassoni contenute in una mail inoltrata via PEO ad una pluralità di destinatari.

Più nello specifico, nello scritto si leggeva testualmente: "*vado ad elencare le denunce, con materiale probatorio già verificato e/o facilmente consultabile dal sito fise. 1) tutte le sentenze del tribunale federale/ corte d'appello degli ultimi 8 anni almeno sono nulle in quanto non firmate ne digitalmente né depositate nei termini corretti. 2) un pool di avvocati ha procure da più di 200 tesserati per richiedere i danni per aver dovuto subire punizioni non valide. le richieste danni derivate da questa class action creeranno un buco di bilancio di circa 70 milioni di € soldi dei tesserati, del coni dello stato. non parlliamo di errori ma di un sistema della giustizia sportiva marcio, non indipendente ma soprattutto pilotato dai dirigenti ed utilizzato come arma di punizione nei confronti di coloro che si mettono /contro il sistema o che possano provocare danno alle figure del presidente e della sua corte. questo si evince già da tutte le sentenze strumentali viziate e ribaltate poi in giustizia ordinaria di tutti i commissariamenti Fise e regioni. a cominciare dalla madre di tutti i debiti fise ovvero il buco di bilancio/ ammanco scoperto dall allora nuovo presidente Dallari Antonella, colpevole il coni che per 3 anni non aveva approvato i bilanci senza fermare il precedente presidente pol gross. seguono i commissariamenti dei comitati lombardia Emilia Romagna Sicilia. sono state costruite a tavolino ad hoc per eliminare/colpire presidenti e regioni che avrebbero votato contro. questi presidenti assolti il giustizia ordinaria non sono né stati ne risarciti ne reintegrati. un sistema che protegge gli amici (con sentenze miti.con un richiamo lasciando denunce nel cassetto fino alla decadenza dei termini o dimenticandosi di comunicare i giudizi nei termini di legge quindi annullando il lavoro svolto)ma picchiando duro contro chi solo si permette di giudicare. oltre a queste ho denunciato reati di Appropriazione indebita falso in atto pubblico spese gonfiate utilizzo di soldi fise per comprare materiali personali intercettazioni telefoniche non autorizzate. minacce e pressioni verso tesserati. taccheggio nei confronti dei comitati organizzatori e 40 altre tra Coni/Fise Marco di Paola e tutta la dirigenza denunce di reati personali e dirigenziali. mino palma freddy Arduini asper Team la farnesina terrà jonica Avv. Vergine e tanti altri. Come tesserato ho l'obbligo di denunciare*

ma l'ho fatto al di fuori degli organi fise rischiando la radiazione. chi di voi vuole mandare altra documentazione puo farlo alla seguente Mail: ateamsportpulito.0@gmail.com".

La Procura federale, inoltre, nel corso dell'attività investigativa, acquisiva parte dei post pubblicati dal Sig. Tassoni sul proprio profilo facebook in data 28 maggio 2022 e nei quali lo stesso affermava "*IL DADO È TRATTO... denunce fatte documenti consegnati magistrati politici carabinieri polizia guardia di finanza sono già al lavoro. avvisi di garanzia interrogazioni parlamentari media carta stampata giornali di settore, social equestri enti di promozione, corriere gazzetta dello sport libero sole 24 ore mediaset RAI radio . tutti in partenza per Roma. tutti pronti a ripulire tutto il marcio che ci avete propinato negli ultimi 10 anni..... io per ora sono ancora sulla sponda ma gia vedo rivoli di sangue e chiazze di merda che passano. Se avete i coglioni affrontate le vostre colpe nelle opportune sedi. ma siccome siete dei deficenti (da deficere, l'avvocato ha detto che posso) e deficitate del vero coraggio, mettetevi il pannolone perché vi assicuro..... avrete pauraaaaaaaaaa*"; "*denunce verso coni malago mdpaola fise procura fise mino palma freddy Arduini asper team vergine/ terra ionica cilafarnesina impronta/ marziani jacovacci x campi senza bandi procuratrice federale corte d'appello per firme false in atti pubblici. sistema giustizia sportiva + coni mafioso e in autoprotezione contro tesserati. gestione fise coni dell'evento piazza di siena (solo la manutenzione del prato costo 150.000€ di cui 50.000 spariti) e tanto altro .segretario generale fise perillo Diego nepi Molinari braccio destro di malago' sprechi e ruberie varie. sparizione di materiale sponsor dato in cambio merce. ma soprattutto un pool di avvocati sta partendo con una class action contro la fise per le sentenze nulle della procura mai firmate mai depositate e con firme false fatte da perillo e dalla segretaria della procura. genererà un danno erariale fise quindi coni quindi stato italiano di 50 milioni di €. solo io calcolo in difetto per me 250.000 . hanno dato procura all'*".

Emerge *per tabulas* come il Deferito, nel riferirsi al Presidente federale, al Consiglio federale, alla Federazione Italiana Sport Equestri, agli Organi di Giustizia, all'Ufficio del Procuratore federale, al CONI nonché a plurimi tesserati e affiliati Fise, abbia utilizzato termini gravemente offensivi, irriguardosi e lesivi della reputazione, dell'onore e del prestigio,

attribuendo addirittura a molti di essi fatti di reato (indicati in modo confusionario ma non per ciò solo meno lesivi per i contenuti e la forma utilizzati).

Non necessitano di approfondimenti né i contenuti della missiva né tantomeno quelli del post pubblicato sul profilo facebook del Deferito.

Le espressioni hanno un carattere intrinsecamente e palesemente offensivo e lesivo dell'operato degli organi federali citati nonché dell'onore delle persone elencate negli scritti, apparendo al tempo stesso prive della ben che minima finalità di critica e/o di cronaca, dovendosi qualificare quale mero pretesto per diffamare i soggetti coinvolti.

I fatti riferiti e gli appellativi utilizzati evidenziano un attacco diretto a tutta la Fise, risultando censurabili perché si risolvono in un insulto gratuito alle persone che ne costituiscono l'oggetto.

Come più volte già affermato da questo Tribunale federale, se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, queste ultime non devono avere carattere di insulto, né tantomeno devono riferire false circostanze lesive dell'operato degli organi federali, nella fattispecie chiaramente posti sotto attacco.

Infatti il diritto di critica garantisce la possibilità di esprimere una valutazione meramente soggettiva di un dato evento e/o circostanza ma l'opinione deve essere esposta in una forma corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e non in modo tale da sfociare in un'aggressione gratuita e immotivata della reputazione altrui (cfr. Cass. pen. n. 17243/2020).

Il comportamento del Deferito è aggravato anche dall'aver utilizzato internet e/o un mezzo equiparato alla stampa, mediante la pubblicazione di un post oltraggioso in danno di tutta la Federazione italiana sport equestri con conseguente ricorrenza della circostanza di cui all'art. 8.1 lett. *j)* RDG che determina l'inasprimento della sanzione fino al triplo del massimo previsto.

La condotta del Deferito risulta ancora più grave alla luce del fatto che lo stesso ha la qualifica di istruttore federale i cui comportamenti, pertanto, dovrebbero a maggior ragione

essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni funzione e in ogni rapporto di tipo federale. La figura dell'istruttore, difatti, è espressione della Federazione e rappresenta, oltre che ineludibile punto di riferimento per gli allievi, un esempio per sensibilizzare al rispetto e alla condanna di ogni forma di violenza, anche solo verbale (sul punto si veda le decisione emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 29/20).

Occorre altresì, considerare, dal punto di vista della dosimetria del trattamento sanzionatorio, la circostanza per la quale la lesività del comportamento si manifesta ulteriormente aggravata dalla circostanza che lo stesso è reiteratamente recidivo, essendo più volte stato condannato da questo Tribunale per illeciti della stessa natura di quello per cui è oggi causa, perpetrati in danno sia di Organi federali centrali che di tesserati (cfr. decisione n. 55/16 con cui è stato condannato per dichiarazioni false, offensive e diffamatorie nei confronti del Segretario Generale FISE pro tempore; decisione n. 23/15 con cui è stato condannato per dichiarazioni lesive, offensive e diffamatorie nei confronti Presidente della FISE pro tempore; decisione n. 24/15 con cui è stato condannato per dichiarazioni lesive, offensive e diffamatorie nei confronti di un tesserato e, infine, la già richiamata decisione n. 29/20 in cui è stato condannato per dichiarazioni lesive, offensive e diffamatorie nei confronti del Presidente federale). Si tratta di un rilievo che determina altresì un inasprimento della sanzione da irrogare ai sensi dell'art. 13.4 RDG, comportando un aumento sino alla metà della sanzione da irrogare in considerazione del fatto che ricorrono le circostanze di cui alle lettere a) e b), trattandosi di un nuovo illecito avente la medesima natura dei precedenti commesso nei tre anni successivi al momento in cui è divenuta irrevocabile la condanna precedente.

Il Tribunale ritiene di applicare i richiamati aumenti derivanti dalle menzionate circostanze, avendo preso atto che le sanzioni precedentemente applicate non hanno raggiunto l'effetto di far contenere le reiterate 'sortite' del Deferito nell'ambito del legittimo diritto di critica.

****

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, considerati gli artt. 1 RDG, 8 lett. j) RDG, 13.4 RDG, tenuto conto altresì, ex art. 7.1 lett. c) RDG in considerazione del ruolo di istruttore federale del Deferito

applica

al Sig. Marco Tassoni (Tessera Fise n. FISE 001475/B) la sanzione della sospensione ex art. 6.1 nn. 4, 6, 8, 9, 11 RDG per 5 (cinque) anni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. 3 RDG per euro 3.000 (tremila).

*****

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 27 luglio 2022

PRESIDENTE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti